



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 75/14/CSP**

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
R.T.I. S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO  
IN AMBITO NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE “ITALIA UNO”)  
PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMA 2 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177  
(CONTESTAZIONE N. 96/13/DISM/SM/MB)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 35;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

RILEVATO che l’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, fa divieto di messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori [...] a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento [...] nel caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

In data 25 ottobre 2013 sono pervenuti gli esiti del monitoraggio d’ufficio e la videoregistrazione riguardanti il telefilm Hannibal in onda su Italia 1 in data 12 settembre 2013, in relazione al disposto dell’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Successivamente è stato avviato il procedimento n. 2562/SM/MB che prende origine dall’atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 20 dicembre 2013, n. Cont. 96/13/DISM/ N° Proc. 2562/SM/MB, notificato in data 14 gennaio 2014, con il quale è stata contestata alla società R.T.I. S.p.A. con sede legale in Roma, Largo del Nazareno 8, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *Italia Uno*, la presunta violazione dell’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso, in data 12 settembre 2013 a partire dalle ore 21:11 e sino alle ore 22:54 circa, una puntata del telefilm Hannibal, non adeguato alla visione da parte dei minori in quanto le scene rappresentate erano crudamente realistiche e impressionanti e mostravano con dovizia di dettagli gli effetti sulle vittime degli atti di violenza.

## 2. Deduzioni della società

In data 30 gennaio 2014, la società R.T.I. S.p.a., ha fatto pervenire le memorie giustificative protocollate al prot. n. 0004629 il 30 gennaio 2014 - precisate in audizione svolta in data 12 marzo 2014, durante la quale la parte ha consegnato memorie integrative dettagliatamente illustrate nella medesima sede, con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- la contestata violazione dell'art. 34 comma 2 del d.lgs. n. 177/05 non sussiste, poiché la trasmissione è avvenuta con l'adozione degli accorgimenti tecnici adeguati ad escludere dalla visione i minori eventualmente all'ascolto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, contenuta, appunto, nel suddetto articolo 34, comma 2. Infatti, l'emittente ha etichettato elettronicamente il programma affinché la sua messa in onda fosse accompagnata, in modo automatico, da un segnale di criptaggio che ne bloccasse la visione attraverso il sistema di *parental control* presente nei *decoder* e nei televisori con ricevitore integrato DTT. Questo sistema, come ben noto all'Autorità, consente la visione del programma soltanto previa digitazione di apposito codice PIN preventivamente impostato dall'utente maggiorenne. L'utilizzo del sistema di *parental control* ha richiesto un lungo e articolato processo di adeguamento tecnologico da parte dell'emittente, allo scopo di predisporre gli strumenti tecnici necessari per l'individuazione automatica, in fase di emissione, dei programmi da criptare, e per l'inserimento del sistema di criptaggio. Attraverso questa attività di adeguamento alle sopravvenienze normative, che tengono conto delle maggiori possibilità tecnologiche e della diversificazione dell'offerta televisiva, rese possibili dalla digitalizzazione, l'emittente ha reso possibile all'utente maggiorenne l'effettivo filtraggio dei programmi che possono essere seguiti dai minori, con agevole possibilità di escludere dalla visione, in particolare, sia i contenuti classificati come potenzialmente nocivi (come Hannibal), sia i film vietati ai minori di anni 14. Inoltre, l'emittente, in conformità all'art. 34 comma 2 del d.lgs. 177/05 ha adottato un segnale acustico precedente il programma e un simbolo visivo permanente (bollino rosso fisso) durante tutta la durata dello stesso; in aggiunta ha poi inserito l'immagine iniziale contenente la scritta: "Questo programma può nuocere ai minori se vuoi impedirne la visione ricordati di attivare il dispositivo di blocco attraverso le impostazioni del *decoder*".

Secondo la parte le avvertenze informative circa la non adeguatezza del programma per i minori sono state, dunque, ampie, chiare, ed addirittura superiori da quanto previsto dalla norma. La stessa, infine, ha evidenziato che negli altri canali e nelle offerte *pay per view*, ad essa appartenenti, ha trasmesso, nella stessa fascia oraria programmi per tutti e, sui canali tematici dedicati ad un pubblico minorile, contenuti rivolti ad un pubblico di più piccoli.

Pertanto, alla luce degli elementi indicati nella difesa, la società ha chiesto che fosse disposta l'archiviazione del procedimento.

### 3. Approfondimenti istruttori

In data 15 maggio 2014, il responsabile del procedimento, sulla base delle argomentazioni offerte dalla società RTI in fase di istruttoria del procedimento in questione, ha ritenuto di dover disporre approfondimenti istruttori, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sanzioni, relativamente al funzionamento del sistema di *parental control* residente nei decoder DTT approvati dalla Associazione DGTVi e funzionanti per i canali televisivi operanti sulla piattaforma digitale terrestre e alla diffusione dei *decoder* aventi tale funzionalità. Pertanto, con nota dell'Ufficio obblighi servizi media audiovisivi e radiofonici in data 15 maggio 2014, n. prot. 0024732, è stata inoltrata una richiesta di informazioni e di documentazione alla Associazione Confindustria Radio Tv sull'attuale effettivo funzionamento del sistema stesso. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sanzioni, la predetta richiesta di approfondimenti istruttori ha comportato una sospensione dei termini del procedimento (fino a un massimo di sessanta giorni). In data 25 giugno 2014, con nota prot. n. 0033634 è pervenuta la risposta alla richiesta di informazioni da parte della suddetta Associazione, la quale ha precisato che le specifiche tecniche adottate in Italia ed in Europa come base per la televisione digitale sono contenute in una serie di norme ETSI definite dal Consorzio DVB che prevedono un sistema di *parental control* che si basa, da una parte, sulla trasmissione a cura degli operatori delle informazioni di classificazione dei contenuti (*rating*, espresso con un valore numerico che rappresenta l'età minima consigliata per la visione dei contenuti stessi) e, dall'altra, sul trattamento delle stesse informazioni a cura del ricevente televisivo che, in funzione delle impostazioni adottate dall'utente, può impedire la visione di un contenuto il cui *rating* superi una soglia precedentemente impostata dal telespettatore sul ricevitore stesso. In particolare, la Confindustria fa presente che il ricevitore reagisce con uno schermo che oscura il contenuto audiovisivo e che può essere disattivato, permettendo la visione del contenuto, solo attraverso l'inserimento di un codice segreto detto PIN (*Personal Identification Number*). Tutti i ricevitori per televisione digitale terrestre installati presso le famiglie italiane dispongono del suddetto sistema di *parental control*, con impostazioni di fabbrica su soglia e PIN definite da ciascun costruttore. Fanno eccezione solo ricevitori di tipo particolare, con diffusione molto limitata, quali i ricevitori su chiavetta per Personal Computer e quelli ad uso professionale. Da fine 2011, le specifiche tecniche dei ricevitori terrestri per il mercato italiano, allora definite congiuntamente da DGTVi e HD Forum Italia, hanno recepito la nuova delibera AGCOM 220/11/CSP, per cui tutti i ricevitori televisivi in vendita sul mercato fin dal 2012 e conformi alle suddette specifiche, identificabili da bollini DGTVi applicati sui ricevitori stessi, impongono che, al momento della prima installazione, l'acquirente configuri il codice PIN di sblocco del *parental control*; questa modalità, oltre a rendere consapevole l'acquirente della possibilità di proteggere i minori, impone la configurazione della funzionalità di protezione dei minori prima di potere utilizzare il ricevitore. Entrando

nel dettaglio della televisione digitale a norma DVB, le emittenti trasmettono, insieme al segnale audiovisivo, i dati relativi ad ogni servizio televisivo – i cosiddetti “metadati”, tipicamente organizzati in tabelle nelle cosiddette *Service Information* – in modo che l’utente possa ricevere informazioni utili alla selezione dei servizi offerti e che il ricevitore possa automaticamente configurarsi alla ricezione degli stessi. Nello specifico, per quanto riguarda i programmi televisivi in onda, vengono trasmessi: il titolo del programma, l’orario di partenza, la sua durata e, ove richiesto, l’informazione di classificazione dei contenuti in onda, ovvero il loro *rating*. Il ricevitore televisivo, sia esso un televisore o un *decoder* esterno, che sia conforme alla normativa tecnica nazionale ed europea (DVB), reagisce coerentemente al *rating* trasmesso dall’emittente televisiva, bloccando la visione di quei contenuti con *rating* superiore alla soglia impostata sul ricevitore stesso. La visione del contenuto può essere possibile dopo l’inserimento del PIN del *parental control* precedentemente configurato dal telespettatore.

Per completezza di descrizione del funzionamento della funzionalità di *parental control* sui ricevitori televisivi, l’Associazione precisa che i ricevitori permettono anche le seguenti funzioni:

1. Definizione della soglia di età per la visione di un singolo evento;
2. Cambio del codice PIN.
3. Attivazione/disattivazione della protezione con codice PIN.

Il valore predefinito nei dispositivi di ricezione è quello di “blocco attivo” per i contenuti identificati come vietati ai minori di anni 18.

La funzione 1) “definizione della soglia di età per la visione di un singolo evento” permette al telespettatore di modificare – appunto – la soglia di età a cui il dispositivo di ricezione reagisce presentando la maschera di oscuramento del contenuto. I valori di soglia definiti dalle specifiche tecniche sono almeno i valori “14” e “18” anni. I costruttori dei dispositivi sono liberi di scegliere la scala di valori di soglia che ritengono opportuna, ma devono certamente predisporre i due valori “14” e “18” anni.

La funzione 2) “cambio del codice PIN”, permette al telespettatore di sostituire il PIN con uno diverso a sua scelta.

La funzione 3) “attivazione/disattivazione della protezione con codice PIN” permette, invece, previo inserimento del PIN corrente, la disattivazione della funzionalità di *parental control* o la riattivazione della stessa qualora fosse stata precedentemente disattivata dal telespettatore.

Infine, nel caso in cui quest’ultimo si dimentichi il PIN configurato sul proprio dispositivo, l’unico modo per riconfigurarli è quello di un *reset* completo del ricevitore che riporterà il telespettatore a riconfigurare necessariamente il PIN come se fosse la prima installazione del ricevitore.

Tutte le emittenti possono utilizzare la funzionalità di *parental control* che è prevista dallo *standard* DVB ed è integrata nella totalità dei ricevitori televisivi legalmente venduti oggi in Italia.

Infine l'Associazione Confindustria RadioTv ha rappresentato la necessità che le emittenti adeguino i propri processi organizzativi e i propri sistemi di emissione del segnale televisivo – sia che questo sia trasmesso tramite rete di diffusione propria o che sia consegnato ad un operatore di rete per la diffusione sul territorio – al fine di integrare, nel flusso verso i ricevitori, l'informazione di *parental rating* relativo ai programmi televisivi trasmessi. In sintesi, secondo la suddetta Associazione, è esclusiva cura dell'editore televisivo, che voglia offrire contenuti nocivi ai minori, integrare il processo di emissione di tali contenuti con le informazioni necessarie a far funzionare il meccanismo di *parental control*.

In base ai dati di vendita, raccolti ed elaborati da GFK, primario istituto di ricerca, aggiornati a fine 2013, i ricevitori televisivi che impongono durante l'installazione la configurazione del PIN del sistema di *parental control* hanno una diffusione del 60% sul totale dei ricevitori venduti negli anni 2012 e 2013.

#### **4. Valutazioni dell'Autorità**

Alla luce degli approfondimenti istruttori svolti, il sistema di *parental control* così come previsto dagli attuali *standard* tecnici, appare compatibile con quanto previsto dalla normativa posta a tutela dei minori. In particolare, l'art. 34 comma 2 del d.lgs. n. 177/05 vieta la messa in onda di programmi nocivi ad un pubblico di minori, a meno che la scelta dell'ora di messa in onda tra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi. La norma inoltre prevede che qualora tali programmi televisivi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile. Le specifiche tecniche dei ricevitori terrestri, così come sopra descritte, appaiono conformi con le disposizioni di cui alla delibera 220/11/CSP recante "Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici". Allo stato attuale, i ricevitori in vendita sul mercato italiano, identificabili dai bollini DGTVi, prevedono alla prima installazione l'impostazione del codice PIN in base al quale è possibile filtrare e oscurare quei contenuti considerati dallo stesso utente potenzialmente nocivi. Nel caso di specie, l'emittente ha adottato accorgimenti tecnici volti ad escludere che i minori, eventualmente in

ascolto, abbiano assistito al programma in questione. Infatti, contemporaneamente alla messa in onda del programma, ha trasmesso un segnale di criptaggio che, nei *decoder* preventivamente settati, ne ha oscurato la visione. Inoltre, l'emittente ha provveduto a identificare con un bollino rosso fisso il programma per tutta la sua durata, che è stato preceduto da avviso volto ad evidenziarne le criticità per un pubblico di minori. Tali accorgimenti tecnici appaiono compatibili con le disposizioni di cui all'art. 34, comma 2 del d.lgs. n. 177/05 e, in particolare, idonei ad escludere che i minori abbiano visto o ascoltato normalmente tale programma;

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione del telefilm Hannibal in onda con i menzionati accorgimenti tecnici su Italia 1 in data 12 settembre 2013, non integri la violazione dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società R.T.I. S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre Italia Uno, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno 8 per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 luglio 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani